



Prezzi, scatta l'indennizzo per gli aumenti dei materiali Ma vale solo per il 2008

Entro il 31 gennaio il decreto delle Infrastrutture che individua i materiali aumentati oltre l'8% su base semestrale nell'anno passato. Poi 30 giorni per le domande delle imprese.

Adeguatezza prezzi, ma anche procedura negoziata per i piccoli lavori e cancellazione dello stop all'incentivo per i dipendenti tecnici della pubblica amministrazione. Il decreto legge contro il caro prezzi in edilizia si è arricchito strada facendo di altre norme «estranee» all'obiettivo principale di risarcire le imprese per l'impennata dei prezzi delle materie prime.

Al traguardo finale (la legge 201/2008) di conversione del Dl 162/2008 è stata pubblicata sulla «Gazzetta» del 22 dicembre scorso, quindi il provvedimento si è trasformato in una sorta di omnibus con alcuni, significativi, ritocchi alla mai tranquilla normativa degli appalti.

Nella stessa legge anche l'aumento a 500mila euro della procedura negoziata senza bando per i lavori pubblici e il ripristino degli incentivi per la progettazione affidata ai dipendenti della Pa.

* *Testo a pagina 24*

Il più importante è sicuramente la modifica all'articolo 122 del Dlgs 163/2006, la norma che disciplina tutto il sotto soglia, con l'innalzamento fino a 500mila euro della possibilità di affidare a procedura negoziata senza bando i contratti.

Ma partiamo però dall'impianto centrale del decreto legge: il meccanismo di indennizzo dell'aumento dei prezzi.

Il caro-prezzi

La procedura straor-

dinaria e valida solo per il 2008 è delineata all'articolo 1, commi da 1 a 10-bis. Nulla a che vedere con la revisione prezzi vera e propria, molto rimpianta dalle imprese e considerata l'unico meccanismo effettivamente in grado di mantenere in equilibrio il cantiere.

Si applica soltanto ai materiali da costruzione e non ad esempio all'energia. Con la conseguenza che non saranno indennizzati le maggiori spese sostenute per la fiammata del petrolio registrata nella primavera-estate scorsa.

Né è possibile cominciare fin da ora a fare i conti di quanto si può ottenere di indennizzo. Perché il meccanismo diventi veramente operativo infatti manca ancora il decreto con cui vengono quantificati su base semestrale gli aumenti dei principali materiali da costruzione avvenuti nel 2008 e con una percentuale superiore all'8 per cento. Il decreto deve essere emendato entro il 31 gennaio (ma non c'è sanzione) dal ministro delle Infrastrutture. Dunque sarà Altero Matteoli a circoscrivere o invece ampliare questo meccanismo, in base a quanti materiali saranno inseriti nel decreto. Probabilmente per individuare l'elenco il Ministero si rifarà all'esperienza già accumulata dalla commissione di esperti e di rappresentanti delle associazioni di categoria che da alcuni anni elabora e sottopone al vaglio del Ministro la lista dei materiali che nell'anno precedente hanno su-



bito aumenti eccezionali indennizzabili. Il meccanismo è infatti molto simile. Le compensazioni rispetto ai prezzi contrattuali scattano al di sopra della soglia dell'8% per lavorazioni eseguite e contabilizzate tutte nel 2008, mentre la soglia (la cosiddetta alea) è pari al 10% complessivo se riferite a più anni.

Per gli anni precedenti il 2008 resta valido lo strumento delineato dall'articolo 133 del Dlgs 163/2008, ovvero la compensazione dei soli aumenti per cause eccezionali così come individuati dai vari decreti annuali. La domanda di indennizzo va presentata alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla «Gazzetta» del decreto con i materiali indennizzabili. C'è un caso particolare: quando il responsabile del procedimento o il collaudatore riscontrano un ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma, in attesa di accertare la responsabilità l'indennizzo viene versato ma

l'impresa presenta una cauzione di importo uguale all'indennizzo. Se poi si accertata la piena responsabilità dell'appaltatore il ritardo si perde il diritto alla compensazione.

La copertura economica è basata su un meccanismo concentrico che parte dal quadro economico della stessa opera per arrivare a quelle delle altre opere inserite nello stesso elenco annuale dei lavori. Ma la vera speranza è data dai 300 milioni che il decreto ha messo a disposizione prelevandoli dai fondi Fas. La gestione è affidata al ministero delle Infrastrutture che, anche in questo caso, dovrà emanare un decreto di attuazione nel quale tenderà di garantire parità di accesso e di trattamento tra piccola, media e grande impresa e un utilizzo quindi proporzionale di queste risorse. Si tratta di una garanzia posta dal Parlamento, su richiesta soprattutto delle Pmi. Il Fondo è aperto non solo alle opere statali, ma anche a quelle degli enti locali. Allo stesso modo, il Parlamento ha esteso la compensazione anche ai contratti dei settori speciali.

La procedura negoziata

L'articolo 1, comma 10-*quinquies* del decreto va a modificare la norma sul sotto soglia per i lavori pubblici del codice degli appalti. Viene introdotto un comma 7-*bis* che eleva di ben cinque volte, da 100mila a 500mila, la soglia in cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza bando, così come delineata dall'articolo 57, comma 6

del Dlgs 163 (■ vedi box a lato).

In pratica si tratta di un confronto con almeno tre operatori, scelti dopo una ricerca di mercato. I prescelti devono avere gli stessi requisiti di qualificazione necessari per contratti di uguale importo ma con gara.

Da notare che, in base alle premesse introdotte alla nuova norma («Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche» si legge nel testo), dovrebbe trattarsi di una disposizione transitoria, legata all'emergenza economica. Ma manca del tutto una scadenza temporale e dunque la decisione non ha nulla di transitorio.

Il bonus per la Pa

Alla fine il taglio dell'incentivo del 2% che sarebbe dovuto scattare in base alla manovra d'estate (Dl 112/2008, articolo 61, comma 8) non ci sarà. Il decreto innanzitutto abroga quella norma che ipotizzava la riduzione dell'incentivo per i tecnici in caso di affidamento all'interno della progettazione dal 2 allo 0,5 per cento. In secondo luogo, ripristina il bonus vincolandolo all'accertamento «positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti». Un accertamento affidato al dirigente della struttura. In teoria c'è anche un altro paletto, il fatto che l'incentivo non possa mai essere più alto del trattamento economico lordo, ma sembra difficile ipotizzare casi simili. Di fatto, quindi, il meccanismo del 2% continua a operare senza sostanziali novità rispetto a prima.

La proroga degli arbitrati

Ancora un rinvio per lo stop agli arbitrati voluto dall'ex ministro, Antonio Di Pietro, dal 1° gennaio 2008 ma mai effettivamente partito. Quella inserita nel decreto è una proroga secca, al 30 marzo (data frutto di un errore: inizialmente si pensava al 30 giugno, poi la proroga è stata ristretta a marzo ma cambiando solo il mese e non il giorno). Ancora nessuna decisione sulla riforma dell'arbitrato che dovrebbe mantenere in vita l'istituto, ma - nelle intenzioni dell'attuale Governo - con compensi più bassi e con la possibilità di impugnare il lodo anche nel merito.

UN TAVOLO PER TRE

Questa è la procedura delineata dall'articolo 57, comma 6 del Dlgs n. 163: «Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei».

Valeria Uva